

TRIBUNALE DI BERGAMO

Verbale di comparizione spontanea delle parti

Nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. Es. promossa da
..... con l'avv.

contro

.....

con l'intervento di

.....

Oggi - avanti al Giudice dell'Esecuzione Dott.
....., sono comparsi l'avv. per il creditore
precedente nonché l'avv. per il creditore
intervenuto; detti procuratori dichiarano di rinunciare
agli atti, chiedono che la presente procedura esecutiva venga dichiarata
estinta e che venga altresì ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari
di Bergamo di cancellare, con esonero da ogni responsabilità, la
trascrizione del pignoramento eseguita in data ai nn.
.....

E' inoltre presente il debitore esecutato sig. nato a
..... il, identificato mediante Carta d'Identità n.
..... rilasciata dal Comune di in data
....., il quale nulla oppone.

Il debitore ed i creditori pignorante ed intervenuto, inoltre, rinunciano sin da ora al reclamo, ovvero a qualunque opposizione, nei confronti dell'ordinanza di estinzione, dichiarando espressamente di non volersi avvalere, a tal fine, del termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla presente udienza, e richiedendo, pertanto, che il Giudice renda immediatamente esecutiva la pronuncianda ordinanza.

Il G.d.E.

dato atto di quanto sopra, vista la rinuncia dei creditori muniti di titolo esecutivo agli atti della procedura esecutiva e visto l'art. 629 c.p.c.,

dichiara

estinta la presente procedura esecutiva

ordina

al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bergamo, con esonero da ogni responsabilità, di cancellare la trascrizione del pignoramento eseguita in Bergamo in data ai nn. R.G. e

R.P..

Il Giudice dell'Esecuzione

Nel caso di raggiungimento di accordo tra creditore e debitore tale da prevedere la vendita dell'immobile pignorato al di fuori della procedura esecutiva risulta necessario ottenere l'estinzione dell'esecuzione contestualmente alla vendita privata dell'immobile medesimo.

Al tal fine, a seguito della introduzione dell'obbligo di invio telematico degli atti della procedura esecutiva immobiliare (comportante tempi incerti per la visibilità degli stessi), attesa la necessità di verificare l'effettivo pagamento da parte del debitore, si è convenuto con i giudici delle esecuzioni di concordare con loro, previo congruo preavviso, in vista della rinuncia agli atti della procedura esecutiva e della contestuale richiesta di estinzione del processo, la spontanea comparizione dei creditori, compresi intervenuti con titolo esecutivo, muniti dei necessari poteri anche per rinuncia all'opposizione ex art. 630 u.c., nonché dei debitori, avendo cura di accertare presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari l'inesistenza di interventi depositati o da scaricare. Con il provvedimento del G.d.E. verrà dichiarata l'estinzione della procedura ed ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare la trascrizione del pignoramento sui beni immobili pignorati.

Del verbale contenente il suddetto provvedimento dovrà essere estratta copia autentica con urgenza, annotata di definitivo passaggio in giudicato, da consegnare al notaio per la domanda di cancellazione della trascrizione.

Per contenere i tempi potrà essere predisposta bozza di verbale sulla scorta della traccia allegata.

N.B.: E' necessario programmare per tempo anche l'eventuale trasmissione del fascicolo dall'Associazione Notarile al Tribunale, **previa liquidazione delle spese e dei compensi di tutti gli ausiliari del Giudice: CTU, Custode e Notaio delegato.**